

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI C.U.P.

approvato dall'Assemblea plenaria del C.U.P. nazionale il 12 maggio 2010

Art. 1 – Istituzione

È costituita la “Conferenza Nazionale dei C.U.P. Il presente Regolamento ne disciplina gli scopi e l’organizzazione, nel rispetto delle specifiche competenze, funzioni e autonomie dei C.U.P. territoriali e del C.U.P. Nazionale.

Art. 2 – Scopi

La Conferenza assolve a compiti di raccordo tra i C.U.P. territoriali e tra questi ed il C.U.P. Nazionale, con funzioni consultive e propositive; al fine di rendere, nel pieno rispetto dei ruoli e dell’autonomia di ciascun Associato, più efficaci le azioni comuni volte a:

- a) favorire il confronto, l’interscambio e l’approfondimento delle esperienze nazionali e territoriali in merito alle questioni più rilevanti delle politiche professionali;
- b) promuovere, a livello territoriale, la coscienza dei valori sociali e civili, propri delle professioni intellettuali regolamentate, mediante iniziative e programmi unitari;
- c) promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, nei distinti ambiti di competenza, dinamiche innovative di partecipazione e di inclusione nei processi decisionali che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo dei professionisti intellettuali;
- d) favorire con ogni opportuna iniziativa, a livello nazionale e territoriale, la presenza delle professioni intellettuali nella società ed il riconoscimento del lavoro delle medesime quale forza sociale;
- e) svolgere qualsiasi altra attività comunque connessa o strumentale ai propri scopi istituzionali e sociali.

Art. 3 – Struttura operativa

Il funzionamento della Conferenza è assicurato dall’Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 7, coadiuvato dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 8.

Art. 4 – Conferenza

Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, i C.U.P. provinciali rappresentati dal Presidente o da un Delegato scelto tra i membri del Consiglio.

Partecipano inoltre alle riunioni della Conferenza i membri della Delegazione

Consultiva a base regionale e, senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea del C.U.P. nazionale.

Possono infine essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, soggetti particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

Le sedute della Conferenza sono presiedute dall'Ufficio di Presidenza che provvede anche a formularne l'ordine del giorno ed a redigere i resoconti della Conferenza ed a trasmetterli ai soggetti interessati.

Art. 5 – Modalità di convocazione della Conferenza

Il C.U.P. Nazionale, su richiesta dell'ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza, di norma due volte l'anno, con preavviso dato dall'Ufficio di Presidenza almeno 15 giorni prima della data della riunione, corredato dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione disponibile.

La riunione è convocata altresì, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con analogo preavviso, che deve pervenire almeno 10 giorni prima della data della riunione stessa:

- su iniziativa del C.U.P. Nazionale;
- ovvero su richiesta motivata dell'Ufficio di Presidenza.

Durante lo svolgimento di ogni Conferenza, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, possono essere definiti la data ed i punti dell'O.d.G. della seduta successiva.

Art. 6 – Modalità di voto dei componenti della Conferenza

Ogni componente effettivo ha diritto di esprimere un voto. Le votazioni, tranne quelle che riguardino questioni di carattere personale, nel qual caso devono rivestire forma segreta, avvengono in forma palese: per chiamata nominale, o tramite esposizione e conteggio dei contrassegni nominalmente assegnati ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

All'inizio di ogni seduta l'Ufficio di Presidenza, con il supporto del personale del CUP Nazionale, procede all'accreditamento dei rappresentanti dei Componenti effettivi; le deleghe di cui al primo comma dell'art. 4 devono essere presentate in forma scritta.

Si può procedere a votazione qualora siano presenti in aula almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto accreditati.

Si considerano assunte le determinazioni che ottengono l'espressione favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in aula.

I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art. 7 – Ufficio di Presidenza – Componenti e compiti

L'Ufficio di Presidenza è costituito da tre membri scelti ed eletti fra i

rappresentanti dei componenti effettivi della Conferenza, preferibilmente in rappresentanza delle diverse aree territoriali del Paese.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione; ogni rappresentante non può esprimere più di tre nominativi.

Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica tre anni, salvo che per qualsiasi ragione non decadano dalla qualifica di componente effettivo della Conferenza, e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma, almeno semestralmente, d'intesa con il Consiglio direttivo del C.U.P. Nazionale, gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a rappresentanza regionale;
- programma le sedute della Conferenza secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a rappresentanza regionale;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea del C.U.P. Nazionale;
- partecipa, su invito, con un proprio rappresentante e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del C.U.P. Nazionale.

Art. 8 – Delegazione Consultiva a base regionale – Componenti e compiti

La Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al precedente art. 3, affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

I componenti della Delegazione Consultiva sono i C.U.P. regionali reappresentati dal Presidente o da un Delegato scelti tra i membri del Consiglio. Nelle regioni nelle quali il C.U.P. regionale non è costituito il relativo componente della Delegazione è espresso, con autonomia di criterio, dai C.U.P. territoriali in ragione di un componente per ogni Regione o Provincia Autonoma. Essi sono scelti tra i Presidenti o i membri del Consiglio dei C.U.P. territoriali della Regione o Provincia Autonoma di riferimento.

Possono partecipare alle riunioni della Delegazione Consultiva, ma senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea del C.U.P. Nazionale.

Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G..

La Delegazione Consultiva assolve alle seguenti funzioni:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra i C.U.P. territoriali, garantendo l'interscambio di informazioni finalizzato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2;

- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione, al coordinamento ed alla sintesi dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dai C.U.P. territoriali e dal C.U.P. Nazionale.

I Componenti la Delegazione Consultiva possono essere sostituiti, in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma.

Le spese sostenute dai Componenti della Delegazione Consultiva fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Art. 9 – Delegazione Consultiva a base regionale – Modalità di convocazione

Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via fax o via e – mail, con preavviso dato almeno sette giorni prima della data programmata di convocazione.

Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da produrre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 10 – Partecipazione all'attività della Conferenza

Ciascun componente della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, può usare le forme di intervento o di interpellanze consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.

Art. 11 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata di cui al comma precedente.

Il C.U.P. Nazionale riconosce la Conferenza quale strumento idoneo per organizzare periodiche consultazioni con i C.U.P. territoriali.

Art. 12 – Supporti operativi

La Conferenza utilizza il supporto logistico e di segreteria che il C.U.P. Nazionale mette a disposizione della stessa.

Art. 13 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "C.U.P. Nazionale", **l'associazione** costituita **fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale** degli Ordini e dei Collegi professionali;
- b) "C.U.P. provinciali", **le associazioni** costituite **fra le rappresentanze a livello provinciale** degli Ordini e dei Collegi professionali;
- c) "C.U.P. regionali", **le associazioni** costituite **fra le rappresentanze a livello regionale** degli Ordini e dei Collegi professionali;

È ammessa la presenza di una sola organizzazione rappresentativa a livello territoriale e purchè risulti partecipata da almeno 5 Ordini o Collegi professionali.